

Provvedimento CIP 4 ottobre 1974, n. 46

Avviamento di un nuovo sistema per le tariffe idriche nei vari comuni d'Italia (G. U. 11 ottobre 1974, n. 266).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visti i provvedimenti del C.I.P. n. 1104 del 23 marzo 1965 e n. 1191 del 17 aprile 1968, regolanti, in generale, la tariffazione idrica nazionale;

Visto il provvedimento odierno del C.I.P. n. 45/1974 per l'avviamento di un nuovo sistema per le tariffe idriche di Genova, Napoli, Roma, Torino e Trieste;

Considerata la necessità di sviluppare ed applicare con gradualità una nuova metodologia per l'accertamento dei costi e per l'unificazione tariffaria anche negli altri comuni d'Italia;

Considerata l'opportunità che, nel parziale adeguamento delle tariffe ai costi, le forniture destinate agli usi domestici fondamentali non subiscano maggiorazioni nella formazione delle medie delle formazioni attuali;

Considerata la opportunità di stimolare la limitazione dei consumi superflui mediante graduali aumenti in relazione alle eccedenze di prelievo;

Considerata la opportunità, come norma transitoria e limitata alle imprese minori con modesta attrezzatura contabile e di rilevazione statistica, di mantenere in vigore, per questi casi, le disposizioni di cui al provvedimento C.I.P. n. 1104 del 23 marzo 1965 aumentando i limiti di competenza per i comitati provinciali dei prezzi;

Sentita la commissione centrale prezzi (art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347);

Delibera:

- 1) Per le aziende acquedottistiche con prevalente utenza civile non considerate dal provvedimento odierno del C.I.P. numero 45/1974, i comitati provinciali dei prezzi competenti per territorio provvederanno alla rilevazione dei dati contenuti nel modulario riportato nel modello allegato A e alla compilazione dello stesso in duplice copia, di cui una sarà inviata a questo comitato. Per le aziende per le quali sarà stato compilato il modulario e previo assenso di questo comitato, che darà la precedenza ai casi più urgenti, anche su segnalazione dei comitati provinciali dei prezzi, i comitati stessi procederanno all'avviamento della nuova metodologia del sistema tariffario dei servizi idrici italiani adottando i relativi provvedimenti secondo le direttive appresso specificate. Copia dei provvedimenti saranno inviate a questo comitato.
 - a) Dalle rilevazioni effettuate per la compilazione del modulario saranno messe in evidenza le utenze per usi domestici ed il livello medio dei consumi essenziali per dette utenze, in relazione agli usi e caratteristiche della zona, nonché le fasce di consumo da considerare in eccedenza al suddetto livello medio.
 - b) Tutte le altre utenze entrano nella categoria dell'utenza normale ad

eccezione, ove esistano, delle utenze agricole. Anche per queste utenze normali sarà individuato il livello dei consumi di base o contrattuali e le fasce di consumi da considerare in eccedenza rispetto al livello di base o contrattuale. Per le utenze agricole sarà fatto un esame particolare tendente ad uniformare le situazioni in atto.

- c) Dovranno essere abolite (se necessario con gradualità non superiore ad un anno) le tariffe di favore o gratuite anche se il destinatario è il comune.
 - d) Dall'esame della situazione economica delle imprese, sarà individuato lo sbilancio tra costi e ricavi in cifra assoluta, sulla base dell'esercizio 1973, con eventuale aggiornamento al 1° semestre 1974 solo nei casi in cui la situazione economica di alcune imprese abbia subito un notevole deterioramento.
 - e) La ristrutturazione tariffaria, con parziale riassetto economico, viene effettuata prendendo in considerazione un aumento complessivo di introiti non superiore al 70% dello sbilancio sopra indicato.
 - f) Con gli elementi e le indicazioni di cui ai punti precedenti, i comitati procederanno alla valutazione del nuovo sistema tariffario, unificato almeno nell'ambito di ogni comune, stabilendo anzitutto la "tariffa base unificata" che sarà riferita alla utenza normale di cui al precedente punto b). Il gettito di questa tariffa dovrebbe essere valutato in modo da realizzare l'aumento di introiti di cui al punto e).
 - g) Successivamente sarà stabilita la "tariffa agevolata" unificando le tariffe per usi domestici di cui al punto a) al livello medio di consumo degli usi essenziali. Questa unificazione dovrà essere effettuata al livello economico delle tariffe attuali o con un aumento massimo dell'ordine del 10-20%, se l'ultimo adeguamento tariffario risale ad alcuni anni addietro.
 - h) Per le fasce di consumo da considerare in eccedenza rispetto al consumo base o al quantitativo minimo contrattuale, saranno applicate maggiorazioni, da valutare caso per caso anche allo scopo di contenere gli sprechi, per tre fasce di maggior consumo: fino a una volta e mezza quello base o contrattuale, da una volta e mezza e due volte e oltre due volte. In linea di massima il gettito delle maggiorazioni per i consumi eccedenti potrebbe equilibrare il mancato aumento derivante dall'applicazione della "tariffa agevolata" di cui al punto g).
 - l) Per le tariffe per uso irriguo, ove esistano, sarà effettuato conteggio a parte e, in relazione alla situazione locale nonché all'epoca a cui risale l'ultimo aggiornamento, sarà stabilita una maggiorazione percentuale non superiore alla metà di quella adottata per la tariffa base unificata.
 - m) Per le utenze denominate "perpetue" o "in vendita" o "cessionari" disciplinate da antichi contratti si seguiranno le indicazioni di cui al punto 4) del provvedimento odierno numero 45/1974.
 - n) Per i noli degli strumenti di misura di cui al provvedimento 14 aprile 1968 si adotteranno gli stessi criteri e misure di cui al punto 6) del richiamato provvedimento n. 45/1974.
- 2) Come norma transitoria e considerate le ragioni di estrema urgenza per il risanamento degli esercizi acquadottistici e per il contenimento degli sprechi, nei casi in cui imprese minori con modesta attrezzatura contabile e di rilevazione statistica non possano rapidamente consentire l'unificazione tariffaria nei termini indicati al punto 1) i comitati provinciali dei prezzi possono applicare entro il limite del 70% dello sbilancio aziendale, l'aumento delle tariffe secondo i criteri di cui al

provvedimento n. 1104 del 23 marzo 1965, e successive particolari deroghe, con un limite di aumento delle tariffe bloccate nel 1942 portato a 100 volte.

- 3) Ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 896, viene dato mandato al Presidente delegato del C.I.P di emanare norme esecutive della presente deliberazione.

[Si omettono gli allegati]